

CONTRATTO DI INCARICO
PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO

L'anno duemiladiciannove, il giorno, del mese di febbraio, nella sede della Città di Verdellino, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

L'Amministrazione Comunale Città di Verdellino, in persona della Responsabile del Settore Finanziario Silvia Teoldi, domiciliata per la carica presso la stessa, in Verdellino, Piazza Don Martinelli 1, Partita IVA 00321950164. ed agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "*Comune*";

E

L'Avv. Filippo Ròndani, nato a Brescia, il 28.4.1964, e domiciliato nello studio legale sito in Brescia, via Carlo Cattaneo, 25, con C.F.: RND FPP 64D28 B157R, di seguito "*professionista*"

Premesso che:

- Il Comune ha la necessità di costituirsi avverso il ricorso n.88/2019 R.g. promosso avanti il Tar, sezione distaccata di Brescia, dalla ZA-VA Carrozzeria di Vaglietti Giuliano e Rossana S.n.c.;
- con deliberazione di GC n. del, è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune per resistere nella fase cautelare avverso il predetto ricorso n.88/2019 R.G. e la contestuale nomina dell'incarico di patrocinio legale;
- con determinazione n., del, il Responsabile del Settore Finanziario..... ha assunto formale impegno della spesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa narrativa si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Avv. Filippo Ròndani l'incarico professionale per il patrocinio e la difesa nella fase cautelare del giudizio di primo grado avverso il ricorso n.88/2019 r.g. promosso dalla società ZA-VA Carrozzeria di Vaglietti Giuliano e Rossana S.n.c. avanti il Tar Brescia.

Art. 3

Per le prestazioni inerenti la presente convenzione il compenso dovuto all'avvocato, secondo il tariffario di cui al D.M. 55/2014 sulla base del valore indeterminato di causa (da € 26.001,00 a € 52.000,00), ammonta ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, per un totale di € 4.377,36, al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute, rimborsabili previa acquisizione della documentazione comprovante detta spesa.

Tale corrispettivo, riferito alle sole prime fasi del giudizio - ed in particolare a quella di studio, a quella introduttiva ed a quella cautelare - non potrà essere variato in aumento, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

Quanto poi alle fasi successive (istruttoria e/o di trattazione, nonché decisionale) verrà concordato un autonomo disciplinare.

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà liquidato al termine dell'udienza cautelare, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica al protocollo del Comune.

E' fatta salva la possibilità di corrispondere nel corso del giudizio, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 30%del totale del compenso sopra determinato.

Art. 4

Il professionista s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, pareri circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 5

Il Professionista dichiara, di impegnarsi a esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

A tal fine dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente comma.

Art. 6

L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Art. 7

Il Comune ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste senza che il professionista possa pretendere alcunché.

Il professionista ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta e comunque nei limiti minimi di tariffa avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per il Comune.

Art. 8

Il Comune informa il professionista, che, ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 10

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Il Responsabile del Settore
Finanziario

Avv. Filippo Ròndani
